



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251-091/8112357 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.gov.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Circolare n 8

Termini Imerese 10/09/2020

Al personale della scuola
- Al sito web della scuola

e p.c. al Dott. Daniele Fiumara, in qualità di Medico Competente
lavoratorifragili.fiumara@gmail.com

Alla Dott.ssa Ing. Vincenza RANDAZZO, in qualità di RSPP
studiotecnicorandazzo@gmail.com

Al Direttore dei SGA
All'Albo

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili –**Art.83 – Sorveglianza sanitaria - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34** - Avvio alla sorveglianza sanitaria eccezionale

- **VISTO** il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) ([GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020](#)) che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 al 15 Ottobre 2020, si trasmette la circolare informativa con oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Sostituzione dell'Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili del 04.05.2020 Prot. 6685, con le opportune modifiche ed integrazioni.

Pertanto in riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

- Normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.)
- D.P.C.M. 17.05.2020 che ha dettato rispettivamente le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e le "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"; in particolare all' art. 3, co. 1, lett. b " in cui è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori

dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione .Aprile 2020”
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali integrato e modificato il 24/04/2020
- Circolare del Ministero della Salute “indicazioni operative relative alle attività del Medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” 29/04/2020
- Art.83 –Sorveglianza sanitaria -DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
- DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) ([GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020](#))

È evidente per motivi di privacy e di segreto professionale non può che essere il Medico Competente a segnalare al Dirigente Scolastico “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato nel “Protocollo condiviso” del 24/04/2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020. Infatti, non a caso, la raccomandazione “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che deve farsi parte attiva. Tale “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza, o perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva, o perché emerse tra una visita periodica e la successiva senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il sanitario, o perché il Medico Competente, nominato in epoca successiva alla più recente e valida sorveglianza sanitaria, non ha ancora effettuato le visite mediche.

E’ essenziale in tal senso richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

INDICAZIONI OPERATIVE

E’ evidente dunque, come sia necessario condividere una linea di comportamento comune attraverso la collaborazione del Lavoratore e Istituzione Scolastica con il Medico Competente, al fine di mettere in atto possibili azioni di tutela per prevenire il contagio soprattutto per i lavoratori appartenenti a tale fascia di popolazione più vulnerabile.

Chi sono i soggetti con situazione di fragilità?

Si tratta di individui che presentano una condizione di maggiore suscettibilità per conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio Covid-19. I dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da SARS-CoV2, del tipo:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma bronchiale grave, cuore polmonare cronico, enfisema polmonare, bronchiectasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumatopatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

(L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé)

PROCEDURE

CASO A: Lavoratore normalmente sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08

IL MEDICO COMPETENTE è a conoscenza dello stato di fragilità del soggetto e ne deve dare comunicazione al DATORE DI LAVORO.

IL MEDICO COMPETENTE non è a conoscenza dello stato di salute del soggetto pertanto sarà compito del lavoratore comunicare l'eventuale variazione del suo stato di salute al Medico Competente attraverso richiesta di visita ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c. del D.lgs 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. In questo caso il Medico competente effettuata la visita e come atto conclusivo formulerà un giudizio di idoneità alla mansione specifica e contestualmente in una nota al giudizio comunicherà al Datore di Lavoro lo stato di fragilità anche in relazione alla specifica attività svolta e all'ambiente di lavoro.

CASO B: Lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08

Il lavoratore fa richiesta di visita medica eccezionale (allegato 1) al Medico Competente e invia la stessa, accompagnata dalla documentazione medica, all'indirizzo lavoratorifragili.fiumara@gmail.com, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della circolare. Una copia della sola richiesta va inviata al Dirigente Scolastico (allegato 2). Il medico competente una volta verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e sottoponendolo a visita laddove ritenuto necessario, comunica al Datore di Lavoro lo stato di fragilità e/o eventuali misure da adottare nei confronti di tale Lavoratore. La valutazione terrà conto della specifica attività svolta e dell'ambiente di lavoro. Tale comunicazione verrà effettuata limitandosi alle informazioni strettamente necessarie e nel rispetto del trattamento dei dati sensibili.

In tutti i casi il Dirigente Scolastico, sentito il Medico Competente, potrà applicare misure più incisive così come previste al DPCM 11 marzo 2020 e per tutelare la salute del lavoratore fragile attraverso:

- l'utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (assistenti amministrativi);

- la limitazione degli spostamenti all'interno e/o all'esterno del sito lavorativo;
- la fornitura di adeguati DPI;
- il contingentare l'accesso agli spazi comuni;
 - obbligo filtrante facciale FFP2 senza valvola
 - distanziamento sociale 2 metri o anche superiori
 - igiene personale (lavaggio mani, sanificazione posto lavoro e attrezzature)
 - evitare mezzi di trasporto affollati ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro
 - in caso di compiti con contatto diretto con pubblico e utenti, garantire il massimo isolamento possibile del lavoratore mediante barriere fisiche o ulteriori mezzi protettivi
 - evitare contatto stretto con covid-19 positivi o sospetti
 - ... ogni altra indicazione utile ...

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Fabio Angelini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO 1 alla Circolare interna avente per oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili –Art.83 –Sorveglianza sanitaria -DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio alla sorveglianza sanitaria eccezionale

AL MEDICO COMPETENTE
DOTT. DANIELE FIUMARA
Mail: lavoratorifragili.fiumara@gmail.com

Oggetto: Richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'Art.83 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____
il _____, in servizio presso l'Istituto _____
in qualità di _____ ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque
maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2

CHIEDE

Alla S.V. di essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

A tal fine allega:

- Documentazione medica in mio possesso riferita alla mia condizione di fragilità
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

DATA

FIRMA

.....

.....

Il lavoratore dà conferma delle notizie fornite e di essere stato informato che il trattamento dati è finalizzato alla prevenzione del contagio da Covid-19 anche per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e che la durata della conservazione dei dati è fino al termine dello stato di emergenza ed è stato informato che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione al contagio ed a sua tutela.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dalla normativa vigente sulla privacy, acconsente al trattamento dei propri dati personali, necessario per adempiere a specifici obblighi previsti in materia di igiene e prevenzione del lavoro, con finalità esclusivamente connesse alla tutela della salute del lavoratore sul luogo di lavoro, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili"; acconsentendo così anche a che i dati siano trattati in modo anonimo e collettivo a scopo scientifico al fine di una migliore valutazione dei rischi lavorativi.

Firma del dipendente

.....

ALLEGATO 2 alla Circolare interna avente per oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili –Art.83 –Sorveglianza sanitaria -DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 -
Avvio alla sorveglianza sanitaria eccezionale

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Comunicazione di aver inoltrato la richiesta per la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'Art.83 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 al Medico Competente Dott. Daniele Fiumara

Il/la sottoscritto/a _____ , nato a _____ il
_____, in servizio presso l'Istituto _____ in qualità di
_____ ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a
rischio di contagio da SARS-CoV-2

COMUNICA

di aver inoltrato al MC la richiesta per essere sottoposto/a a sorveglianza sanitaria ECCEZIONALE.

In fede
